

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
“*ROTALIANA*”**

(ai sensi degli art. 5 della Legge n.65/1986 e art.2 del D.M. Interno 4 marzo 1987, n.145)

Capo I – Generalità

Articolo 1

Premessa e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, disciplina le dotazioni di armi ed lo svolgimento di servizi armati degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ROTALIANA (di seguito denominato Corpo), nel rispetto della Legge 7 marzo 1986, n. 65, della Legge Provinciale sulla Polizia Locale n.8 del 27 giugno 2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della normativa vigente in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto e custodia delle armi e munizioni. L'ambito territoriale di applicazione del presente Regolamento comprende quello dei Comuni aderenti alla Convenzione costitutiva del Corpo, fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del Regolamento Speciale del Corpo
2. I servizi di collegamento e rappresentanza espliciti fuori dal territorio dei Comuni associati in cui è stato approvato il presente regolamento sono svolti secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. 4 marzo 1987, n.145.
3. I servizi comunque espliciti fuori del territorio indicato nel comma precedente sono regolamentati secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 marzo 1987, n.145.

Articolo 2

Numero delle armi in dotazione

1. Il Sindaco del Comune capofila del servizio associato fissa con proprio provvedimento il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo.
2. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo equivale al numero di addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o di almeno un'arma quale dotazione di riserva.
3. Oltre al contingente sopra individuato, possono essere detenute presso il Corpo alcune armi con valenza storica, debitamente disattivate secondo la vigente normativa, nonché le armi già in dotazione al Corpo e relative a personale trasferitosi o posto in quiescenza.
4. Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo è comunicato al Commissario di Governo per la Provincia Autonoma di Trento.

Articolo 3

Tipo di armi e di munizioni in dotazione

1. Le armi in dotazione al Corpo sono del tipo pistola semiautomatica cal. 9x21 come dotazione ordinaria.
2. Il modello dovrà essere individuato tra quelli iscritti nell'abrogato catalogo nazionale delle armi comuni da sparo o che siano state così classificate dal Banco Nazionale di Prova per le Armi da fuoco e le munizioni commerciali, avendo superato la verifica prevista dall'art. 23, comma 12-sexiesdecies del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.
3. Le munizioni devono essere di tipo idoneo alla difesa personale.
4. Il Comandante del Corpo può prevedere la dotazione di un'arma lunga comune da sparo per i soli servizi di polizia rurale e zoofila, ovvero pistola semiautomatica tipo carabina cal. 9x21 o cal. .45 in dotazione al Reparto. Tale dotazione sarà in soprannumero rispetto al contingente previsto dall'art. 2 comma 2.
5. Per le sole esigenze di rappresentanza, parata e scorta d'onore è prevista la possibilità di dotazione di sciabola. Il Comandante del Corpo stabilisce con proprio provvedimento il numero di sciabole in dotazione al Corpo per le esigenze predette.
La sciabola è un simulacro di arma, sprovvista di capacità di recare offesa alla persona.

Articolo 4

Assegnazione delle armi e delle munizioni

1. Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza e dei requisiti psicofisici portano le armi di cui all'art. 3 nell'espletamento dell'attività di istituto.
2. La pistola viene assegnata in via continuativa agli appartenenti al corpo con la qualifica di agente di pubblica sicurezza. La pistola viene custodita a cura dell'agente presso il comando, secondo quanto disposto dal D.M. 145/87 e dalle misure di sicurezza determinate dall'autorità di pubblica sicurezza, in armadio blindato con tesoretto personale e, se comandato in servizio di reperibilità, presso la propria abitazione. Ad eccezione del personale in servizio di reperibilità per gli altri assegnatari è fatto obbligo di conservare l'arma, alla fine del turno di servizio, nel tesoretto personale presso il comando.
3. Il Comandante assegna con apposito provvedimento l'arma in via continuativa e le munizioni in numero commisurato alla capienza dei caricatori in dotazione e revisiona annualmente il provvedimento di assegnazione, previo accertamento del superamento di un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno e del persistere dei requisiti psico-attitudinali.
4. Il Comandante riceve l'assegnazione dell'arma in via continuativa tramite provvedimento del Sindaco del Comune capofila della Convenzione istitutiva del Corpo.
5. I provvedimenti di assegnazione dell'arma sono comunicati al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento.
6. Nel tesserino di servizio è fatta menzione del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa.
7. In caso di assegnazione in via continuativa dell'arma, il Corpo ne segnala tipo e numero di matricola all'ufficio di Polizia di Stato o alla Stazione Carabinieri, competenti per la residenza dell'assegnatario.

Articolo 5

Misure di sicurezza

1. Nei locali del comando e nelle adiacenze è fatto divieto di effettuare il caricamento e lo scaricamento di armi da fuoco. Le operazioni di caricamento e scaricamento dovranno avvenire, nell'apposito locale munito di box di sicurezza e a dette operazioni non deve assistere alcuno oltre all'assegnatario dell'arma.
2. E' egualmente fatto divieto di manipolare le munizioni, al di fuori delle operazioni di rifornimento dei serbatoi, nei suddetti locali.
3. E' assolutamente vietato in ogni luogo, manipolare l'arma al di fuori delle ipotesi previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento.
4. L'inosservanza delle presenti disposizioni e di quelle di dettaglio costituisce infrazione disciplinare grave. 3 5. All'interno dei locali in cui sono custodite le armi devono essere esposti ben visibili i cartelli riportanti le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 6

Requisiti psico-fisici per l'assegnazione dell'arma

1. Il personale assegnatario dell'arma deve possedere i requisiti psicofisici di cui al Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998.
2. Il Comandante del Corpo può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psicofisici qualora:
 - a) personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
 - b) riceva dal superiore gerarchico dell'assegnatario una segnalazione di situazione di ragionevole dubbio circa la persistenza dei requisiti di assegnazione dell'arma;

c) riceva dal Medico Competente una motivata segnalazione che metta in dubbio circa la persistenza dei requisiti di assegnazione dell'arma;

d) riceva dallo stesso assegnatario una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità all'assegnazione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di non idoneità.

3. Nelle more dell'accertamento, il Comandante del Corpo può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma ed il versamento della stessa all'armeria del Corpo.

Capo II - Modalità e casi di porto dell'arma

Articolo 7 – Servizi armati

Gli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza abilitati al porto d'armi, portano senza licenza le armi di cui sono dotati per i seguenti servizi:

- tutti i servizi esterni di pattuglia e vigilanza, in qualsiasi modo effettuati, sia in divisa sia in abiti borghesi;
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale e delle sedi degli Uffici del Comando e degli altri immobili comunali degli enti facenti parti della Convenzione istitutiva del Corpo;
- servizi notturni;
- servizi di pronto intervento;
- servizi di scorta;
- servizi di ordine pubblico regolati da ordinanza del Questore;
- servizi di polizia giudiziaria di iniziativa o su delega dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 8

Servizi fuori dall'ambito territoriale

1. Il personale assegnatario dell'arma in via continuativa è autorizzato a portare l'arma in dotazione senza licenza anche nei comuni ove effettua servizio di collegamento.

2. Nel caso di servizi per soccorso in caso di calamità o disastri e quelli per rinforzare altri Corpi o Servizi per esigenze stagionali od eccezionali, il Comandante o chi ne fa le veci, determina i casi e le modalità dell'armamento, nel rispetto di eventuali piani o accordi tra le amministrazioni.

3. In questo caso, il Comandante comunica al Commissario di Governo per Provincia Autonoma di Trento ed al Prefetto/Commissario competente per il luogo ove il servizio dovrà svolgersi, il contingente degli operatori tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza, il tipo di servizio per il quale saranno impiegati e la presumibile durata della missione.

Articolo 9

Modalità di porto delle armi

1. Gli operatori di polizia locale a cui è stata assegnata l'arma effettuano servizio muniti della pistola in dotazione, in uniforme e con l'arma nella fondina esterna.

2. In caso l'operatore sia autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi ed il servizio preveda la dotazione dell'arma, questa è portata in modo non visibile. L'arma sarà portata in modo non visibile anche quando l'addetto è autorizzato a portare l'arma fuori dal servizio.

3. In caso di porto dell'arma lunga per servizi di polizia rurale e zoofila, questa viene portata scarica ed in apposito fodero.

4. In caso di porto della pistola semiautomatica tipo carabina, questa viene normalmente trasportata scarica ed in apposito fodero. Viene portata in modo visibile solo nei servizi che verranno individuati dal Comandante del Corpo con proprio provvedimento scritto.
5. Il personale assegnatario temporaneo della pistola semiautomatica tipo carabina porta anche l'arma assegnata in via continuativa.
6. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 D.M. 4 marzo 1987, n.145, il Comandante può esonerare dal porto delle armi quegli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore. L'esenzione di cui al precedente comma può essere disposta anche per i servizi la cui natura renda preferibile il servizio senza arma, come disposto dal Comandante con specifico provvedimento.
7. È vietato portare in servizio armi o munizioni diverse da quelle in dotazione.

Articolo 10

Strumenti di autotutela

1. In conformità alla normativa statale e provinciale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela dell'incolumità personale.
2. I presidi difensivi di cui al precedente comma possono essere individuati anche tra quelli previsti dal Regolamento di esecuzione della L.P. 8/2005.
3. In particolare, il personale del Corpo può essere dotato dei seguenti strumenti di autotutela:
 - a) giubbotto antiproiettile;
 - b) strumento di autodifesa a nebulizzazione di principio attivo irritante oleoresin capsicum;
 - c) mazzetta di segnalazione;
 - d) distanziatore in polimero estensibile;
 - e) guanti anti-taglio;
 - f) cuscino per TSO.
4. Detti strumenti di autotutela possono essere assegnati individualmente ovvero essere dotazione di reparto, secondo appositi provvedimenti del Comandante del Corpo.
5. Nessuno degli strumenti di cui sopra dovrà essere atto a recare offesa alla persona.
6. Lo strumento di autodifesa a nebulizzazione di principio attivo irritante oleoresin capsicum dovrà essere provvisto di dichiarazione di conformità al regolamento approvato con D.M. Interno del 12 maggio 2011, n. 103.
7. La mazzetta di segnalazione ed il distanziatore in polimero estensibile dovranno essere scelti tra i dispositivi per cui il Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco e le munizioni commerciali, con sede in Gardone Val Trompia (Bs), abbia stabilito l'inidoneità a recare offesa alla persona, ai sensi dell'art.2/c.3° della legge 18 aprile 1975, n.110.
8. L'addestramento, l'assegnazione e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al Comandante, che fa svolgere al personale appositi corsi addestrativi.
9. Il personale del Corpo, avente qualifica di Ufficiale o Agente di P.G. è dotato di manette.

Capo III – Tenuta e custodia delle armi

Articolo 11

Norme generali di comportamento

1. Le armi non devono essere esibite per alcun motivo.
2. L'operatore a cui viene assegnata l'arma deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

- c) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio di armi da fuoco;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

Articolo 12

Istituzione dell'armeria e custodia delle armi e munizioni

1. Con provvedimento del Comandante viene istituita in forma associata tra tutti i Comuni della Convenzione istitutiva del Corpo, l'armeria del Corpo medesimo. Tale armeria può essere anche articolata in armerie sussidiarie sul territorio del Servizio Associato di P.L., secondo le esigenze operative del Corpo e con provvedimento del Comandante.
2. L'istituzione, la soppressione o il trasferimento delle armerie sono comunicate al Commissario di Governo per la Provincia Autonoma di Trento e al Questore di Trento.
3. Se il numero di armi da custodire è inferiore a quindici ed il numero di cartucce inferiore a duemila, le armi e le munizioni sono custodite in armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura tipo cassaforte.
4. Le munizioni sono comunque conservate in armadi distinti da quelli delle armi, ma di uguali caratteristiche.
5. L'armeria è sistemata in un locale interno della sede del Comando, ubicata in modo da consentire il controllo degli accessi, munita di porta blindata ed aperture luce ugualmente blindate, oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza. Deve essere munita di serrature di sicurezza e di congegno d'allarme; la porta blindata deve essere munita di finestrella con cristallo blindato o grata per i controlli dall'esterno. Le serrature di sicurezza della porta blindata d'accesso dell'armeria possono essere di tipo elettronico a combinazione e codici, con memorizzazione automatica delle aperture ed accessi, rispondenti alla migliore tecnologia presente sul mercato. Le caratteristiche dell'impianto d'illuminazione e delle misure antincendio devono rispondere alle previsioni di cui all'art. 13, D.M. n.145/1987. Il funzionamento dell'armeria avviene secondo il disposto dell'art. 14, D.M. n 145/1987 ed è dotata sia dei registri ivi previsti che di quelli previsti dal presente Regolamento. L'accesso all'armeria o ai locali ove si trovano gli armadi metallici contenenti le armi e le munizioni è consentito esclusivamente al Sindaco o all'Assessore delegato, al Comandante, al Vicecomandante e al Consegnatario delle armi, nonché al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario delle armi o del Comandante.
6. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in apposito locale, con opportune cautele. Nell'armeria, nei locali antistanti ed in quelli in cui si trovano gli armadi metallici e le postazioni di caricamento e scaricamento sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

Articolo 13

Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento

1. Le armi e le munizioni consegnate dal fornitore sono assunte in carico nell'apposito registro dal comandante o dal consegnatario nominato dal comandante.
2. Il comandante nomina il consegnatario delle armi, che è responsabile della tenuta dell'armeria, dell'armamento e munizionamento in deposito, nonché un sub-consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso; entrambi svolgono il loro compito con la scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del D.M. 145/87
3. In caso di impedimento della persona incaricata, al fine di garantire la continuità del servizio, le funzioni di consegnatario dell'armeria saranno svolte da altri appartenenti al Corpo, all'uopo incaricati e formalmente designati con apposito provvedimento di nomina del Comandante il Corpo.

Articolo 14

Registri delle armi e munizioni

1. Il Corpo è dotato del Registro di carico delle armi e munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. In detto registro vengono annotate acquisizioni e dismissioni delle armi e delle munizioni.
2. I movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine sono preventivamente vistate dal Comandante.
3. Il registro di cui al comma 2 può essere tenuto anche in forma elettronica ed automatizzata, a condizione di garantire la tracciabilità e la non alterabilità dei movimenti.

Articolo 15

Prelevamento e versamento delle armi e munizioni

1. In caso d'assegnazione dell'arma di volta in volta, essa è prelevata dall'armeria del Corpo all'inizio del servizio ed ad essa è versata al termine del servizio per il quale è stata assegnata; l'arma viene prelevata unitamente a due caricatori con munizioni in numero pari alla capacità dei due caricatori.
2. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante del Corpo.

Articolo 16 – Custodia delle armi assegnate in via continuativa

1. Il Corpo può essere dotato di cassette di sicurezza per il deposito temporaneo delle armi assegnate in via continuativa.
2. In caso di reperibilità, gli addetti assegnatari di arma in via continuativa sono autorizzati al porto della stessa per raggiungere il proprio domicilio dal luogo di servizio e viceversa. In questo caso, deve essere garantita la custodia dell'arma secondo la normale diligenza del buon padre di famiglia, evitando il deposito in luoghi facilmente raggiungibili.

Articolo 17

Addestramento

1. Il Corpo iscrive gli addetti titolari della qualità di agente di pubblica sicurezza ad una sezione del Tiro a Segno Nazionale.
2. Gli addetti devono superare ogni anno un corso regolamentare di lezioni di tiro a segno con certificazione finale a cura di una sezione dell'Unione Italiana Tiro a Segno.
3. Il Comandante il Corpo può disporre che il personale partecipi ad ulteriori corsi ed addestramenti in materia di armi e tiro, anche specialistici;

Capo IV – Norme transitorie e finali

Articolo 18

Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni unitamente alle tabelle contenenti le prescrizioni di sicurezza, a disposizione degli agenti di pubblica sicurezza appartenenti alla polizia locale.

Articolo 19

Comunicazione del regolamento

1. Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del regolamento del corpo della polizia locale, sarà comunicato: - al Ministero dell'interno per il tramite del commissario di governo così come disposto dall'articolo 11 della legge 6 marzo 1986, n. 65; - al questore della Provincia di Trento, così come disposto dall'articolo 2, comma secondo, del D.M - 4 marzo 1987, n. 145.

Articolo 20

Leggi ed atti regolamenti

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme vigenti e, in particolare le seguenti:
 - T.U.L.P.S. e relativo regolamento - modificato, soprattutto per l'armamento, con D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 in G.U. 2 agosto 2001, n. 178;
 - L. 18 aprile 1975, n. 110, e successive integrazioni e modificazioni – disciplina vigente su controllo delle armi, munizioni e degli esplosivi;
 - L. 22 maggio 1975, n. 52 tutela dell'ordine pubblico (in combinato e disposto con la L. 31 maggio 1965, n. 575 concernente le disposizioni contro la mafia i cui articoli 7 e 8 stabiliscono il raddoppio della pena prevista per l'attività con le armi);
 - L. 6 febbraio 1980, n. 15 relativa all'ordine pubblico e alle misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;
 - L. 28 maggio 1981, n. 286 concernente obbligatorietà dell'iscrizione alle sezioni di tiro al segno; - L. 7 marzo 1986, n. 65; - L.P. 27 giugno 2005, n. 8;
 - D.M. 4 marzo 1987, n. 145 modificato dall'art. 19 D.M. 18 agosto 1989, n. 341 sulle norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza;
 - L.P. 2 novembre 1993, n. 28; - Direttiva Europea – Decisione del Consiglio del 18 giugno 1991 relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (G.U. CEE 13.9.1991 n. 256 pag. 0051);
 - D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 527 – attuazione direttiva CEE relativa al controllo dell'acquisizione detenzione delle armi;
 - D.M. 14 settembre 1994 – requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d'arma per difesa personale;
 - D.M. 30 ottobre 1996, n. 635 – regolamento d'esecuzione del D.L. 30 dicembre 1992, n. 527 sul controllo acquisizione e detenzione di armi.

2. Infine dovranno essere sempre osservate le disposizioni in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Articolo 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni altro regolamento adottato dai comuni convenzionati in materia. Per l'attività di polizia locale d'ambito entra in vigore con la data di esecutività della presente deliberazione ed acquista efficacia alla data di esecutività della deliberazione con la quale l'ultimo dei quattro consigli comunali del servizio associato (Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige, Roverè della Luna) approva il testo del presente regolamento.

Articolo 22

Norme integrative.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n.65, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n.145, della Legge 18 aprile 1975, n.110 e successive modificazioni ed integrazioni, e del T.U. delle Leggi di P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.

Articolo 23

Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alle relative deliberazioni, sono trasmessi al Ministero dell'Interno, per il tramite del Commissario di Governo per la Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n.65 e dell'articolo 2 del D.M. 4 marzo 1987, n.145.